

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 53/12/2012

IN FATTO

Con atto pervenuto in Commissione in data 20 dicembre 2011, G.L.P. SERVICE SRL proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza presentata in data 14 marzo 2011, per il rimborso di quanto versato - ex art. 21 tariffa allegata al DPR 641/1972 - a titolo di concessione governativa per gli anni 2008, 2009 e 2010 (€ 361,48).

Risulta riunito a tale ricorso, il procedimento RG 1762/11 di cui all'atto pervenuto in Commissione in data 20 dicembre 2011, con cui G.L.P. SERVICE SRL proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza, presentata in data 22 marzo 2011, per il rimborso di quanto versato - ex art. 21 tariffa allegata al DPR 641/1972 - a titolo di concessione governativa per gli anni 2008, 2009 e 2010 (€ 593,86).

Il ricorrente in atti specificava aver versato a H3G Italia la somma di € 361,48 e di € 593,86 a titolo di tassa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre; aggiungeva aver presentato le istanze di rimborso di cui sopra e rilevava "l'illegittimità di tale imposizione tributaria" quale conseguenza del processo di privatizzazione di cui al D.Lgs 259/2003 (Codice delle Telecomunicazioni) e dell'abrogazione dell'art. 318 del DPR 156/73.

Specificava che il Codice delle Telecomunicazioni ha abrogato tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico, con il conseguente venir meno del presupposto per l'applicazione della tassa sulla concessione governativa.

Aggiungeva che dette argomentazioni sono state condivise dalla Comm Trib Reg del Veneto.

Chiedeva di accogliere i ricorsi e accertare l'indebito versamento della tassa, condannando l'Agenzia al rimborso di € 361,48 e € 593,86 oltre interessi e rivalutazione.

In data 23 gennaio 2012 si costituiva l'ufficio, specificando di non aver provveduto sulle istanze del ricorrente, manifestando una posizione di silenzio rigetto.

Rilevava che il presupposto oggettivo del tributo è il rilascio, da parte del gestore del servizio radiomobile di comunicazione, del documento di abbonamento, che tiene luogo della Licenza di cui all'art. 318 del DPR 156/1973.

Specificava l'ufficio che il contratto di abbonamento legittima la pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 2 1 della tariffa annessa al DPR 641/1972.

Chiedeva di rigettare i ricorsi di parte condannando la stessa alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che la tassa di concessione governativa è stata introdotta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative" e che nel 2003, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", la tassa in questione è stata abolita.

Infatti, il D.Lgs n. 259/2003, pur non cancellando esplicitamente l'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, che include tra gli atti soggetti alla tassa governativa le licenze per l'impiego per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, ha abrogato implicitamente il contributo attraverso la privatizzazione del servizio.

La privatizzazione del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione ha, infatti, segnato il passaggio dalla concessione della licenza, da parte della pubblica

amministrazione, al contratto, che presuppone una posizione di parità fra i contraenti. Data tale nuova circostanza, come altresì confermato dalla Commissione Tributaria del Veneto con la sentenza n. 4/16/2011, viene eliminato il presupposto del tributo, che poggiava su un rapporto concessionario di tipo pubblicitario.

Viste pertanto le istanze di rimborso 14 marzo 2011 e 22 marzo 2011, rispettivamente per € 361,48 e € 593,86, a titolo di tassa di concessione governativa indebitamente versata in relazione alle utenze business, visti i ricorsi sub judice presentati, a seguito di silenzio rifiuto, decorsi 90 giorni dalla presentazione di dette istanze

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi e dichiara l'illegittimità dei silenzi rifiuti impugnati.

Nulla nelle spese in assenza delle relative domande.